



COMUNE DI UDINE

N. **32** d'ord.

OGGETTO: **Individuazione per l'annualità 2016 delle zone del territorio comunale non servite dalla rete metanifera (art. 12 Legge 488/99 e art. 4 D.L. 268/2000).**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **28 aprile 2016** alle ore 18:00 sotto la presidenza del sig. **prof. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Vice Segretario Generale dott. Rodolfo Londero** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MARION sig.ra Maria	
2	BAREL arch. Mario		23	MARSICO rag. Giovanni	
3	BERTI dott. Enrico		24	MELONI sig.ra Eleonora	
4	BORTOLIN dott. Mirko		25	MICHELINI rag. Loris	
5	BOSETTI rag. Lorenzo		26	MOTTA arch. Marilena	A
6	BURELLI arch. Adalberto		27	PARENTE dott. Fleris	
7	BURTULO prof. Maria Letizia		28	PASSONI dott.ssa Vanessa	
8	CANCIANI dott. Mario Canciano		29	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
9	CASTIGLIONE avv. Andrea		30	PEROZZO avv. Paolo	
10	CAVALLO dott.ssa Raffaella		31	PITTONI sig. Mario	
11	CECCON dott. Massimo		32	PIZZOCARO p.i. Paolo	
12	D'ESTE ing. Enrico		33	PORZIO dott.ssa Mariaelena	
13	DELLA ROSSA comm. Franco		34	PRAVISANO sig. Renzo	
14	EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam		35	ROSSO dott.ssa Sara	
15	FALCONE sig. Antonio		36	SANDRA avv. Andrea	
16	FILAURI dott. Federico		37	SASSET sig. Stefano	
17	FRESCHI prof. Claudio		38	SPIGA prof. Carmelo	
18	GALLANDA rag. Claudia		39	TANZI dott. Vincenzo	
19	GALLO dott.ssa Chiara		40	VICARIO dott. Michele	
20	GALLUZZO geom. Claudio		41	VUERLI sig. Maurizio	
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 40

Assenti
Giustificati N. 0

Assenti N. 1

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.

Sono assenti i seguenti **Assessori**: GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 12 comma 4 della L. n. 488/99 (finanziaria 2000), e successive disposizioni legislative, che prevede agevolazioni fiscali sull'acquisto di combustibili per il riscaldamento a favore delle frazioni "non metanizzate" della zona climatica "E", di cui al D.P.R. n. 412/93, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica;

Evidenziato che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della legge 23.12.1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, quindi in riferimento alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica, intese come "...porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Atteso che il Comune di Udine è un Comune metanizzato che rientra nella citata fascia climatica E di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;

Ricordato che la gestione del servizio di erogazione del gas metano nell'ambito del territorio comunale di Udine è stata affidata all'AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine (ora AcegasApsAmga appartenente al Gruppo Hera S.p.a.), per la durata di 30 anni (Contratto per la Gestione del Servizio Gas Rep. 32 del 29.12.1999);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 73 d'ord. del 28.09.2015 con la quale è stato disposto:

1. di confermare che il territorio del Comune di Udine, ai sensi del DPR 412/93, ricade in zona climatica E;
2. di aggiornare i criteri di distanza per l'individuazione degli edifici serviti dalla rete di distribuzione del gas metano stabilendo che:
 - siano considerati allacciabili alla rete di distribuzione del metano gli insediamenti residenziali singoli, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 50 metri,

ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 50 metri;

- siano considerati allacciabili alla rete di distribuzione del metano gli insediamenti residenziali plurifamiliari o condominiali, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 70 metri, ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 70 metri;
- in caso di interclusione di un lotto ad opera di altri fondi, l'edificio interessato, pur collocato rispetto alla rete di distribuzione del gas a una distanza inferiore a quanto indicato ai due punti precedenti, sia considerato non servito da rete metanifera, fatto salvo l'obbligo di dimostrare l'effettiva impossibilità di allacciamento;

3. di individuare le zone non servite dalla rete metanifera sulla base dell'attualizzata cartografia prodotta dalla Società AcegasApsAmga, pervenuta al Comune di Udine con nota di trasmissione del 10.06.2015, registrata al protocollo generale al n. PG/E 73398 del 12.06.2015;

4. di puntualizzare che la predetta cartografia si conserva agli atti dell'Ufficio proponente;

5. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 488/1999 sarà adottato con cadenza annuale, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L. 24.06.2003, n. 147;

6. di dare atto, inoltre, che verranno effettuate dal Servizio competente le prescritte comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine della ammissione alle agevolazioni di legge degli abitanti interessati;

Preso atto che la legge di stabilità per l'anno 2016, approvata con la Legge 28.12.2015, n. 208, non ha modificato la previgente normativa specifica;

Considerato che, anche per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della L. 448/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario provvedere ad individuare le frazioni non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento;

Rilevato che estensione e consistenza attuale della rete di erogazione gas metano risultano attualizzate così come si evince dalla cartografia predisposta dalla Società AcegasApsAmga, pervenuta al Comune di Udine in data 25.02.2016, registrata al protocollo generale in pari data al n. PG/E 24694; cartografia, che conseguentemente permette l'individuazione delle zone non servite dalla rete metanifera stessa poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Puntualizzato che la predetta cartografia si conserva agli atti dell'Ufficio proponente;

Richiamato il vigente “Regolamento per la distribuzione del gas in Comune di Udine”, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 27.03.2006;

Ritenuto, altresì, di rinnovare, in base alle disposizioni normative vigenti, l'individuazione dei prodotti per il riscaldamento nel territorio comunale oggetto dei benefici di legge;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente *ad interim* del Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente ing. Marco Disnan, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di confermare che il territorio del Comune di Udine, ai sensi del DPR 412/93, ricade in zona climatica E;
2. di considerare, ai fini dell'applicazione del beneficio in questione:
 - allacciabili alla rete di distribuzione del gas metano gli insediamenti residenziali singoli, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 50 metri, ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 50 metri;
 - allacciabili alla rete di distribuzione del gas metano gli insediamenti residenziali plurifamiliari o condominiali, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 70 metri, ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 70 metri;
 - non serviti da rete metanifera, gli edifici che, pur collocati rispetto alla rete di distribuzione del gas metano a una distanza inferiore a quanto indicato ai due punti precedenti, si trovino in lotti interclusi da altri fondi; in tal caso è fatto l'obbligo di dimostrare l'effettiva impossibilità di allacciamento;
3. di individuare le zone non servite dalla rete metanifera sulla base dell'attualizzata cartografia prodotta dalla Società AcegasApsAmga, pervenuta al Comune di Udine con nota di data 25.02.2016, registrata al protocollo generale in pari data al n. PG/E 24694;
4. di puntualizzare che la predetta cartografia si conserva agli atti dell'Ufficio proponente;
5. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 488/1999 sarà adottato con cadenza annuale, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L. 24.06.2003, n. 147;

6. di dare atto, inoltre, che verranno effettuate dal Servizio competente le prescritte comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine dell'ammissione alle agevolazioni di legge degli abitanti interessati.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" Consigliere Ceccon.

(escono i Consiglieri Bortolin e Meloni – presenti n. 38)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 33 Consiglieri.

Si astengono i Consiglieri Gallanda, Parente, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 33 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Gallanda, Parente, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5).

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(f.to Rodolfo Londero)